



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



Ministero
dello Sviluppo Economico



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Atto di Convenzione

**tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità,
il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze**

L'anno 2013, addì 14 del mese di marzo

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, rappresentata dal
Cons. Avv. Patrizia De Rose, Capo Dipartimento

e

il Ministero dello sviluppo economico, rappresentato dal Dott. Carlo Sappino, Direttore Generale

il Ministero dell'economia e delle finanze, rappresentato dal Dott. Antimo Prosperi, Direttore
Generale

PREMESSO CHE

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) l'istituzione del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 31 maggio 1999, n. 248, è
stato adottato il "Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la
gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese";

il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, all'articolo 11, comma 5, prevede che la dotazione del Fondo di garanzia potrà essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti
ed organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, del 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del
24 aprile 2012, n. 96, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per

mw
le

le piccole e medie imprese”, prevede, all’articolo 5, comma 1, che altri enti ed organismi pubblici, anche in forma associativa, possano contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze; al comma 2 che, per le finalità di cui al comma 1, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sono istituite sezioni speciali, una per ciascun accordo, con contabilità separata, e al comma 3 che, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuano, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse delle sezioni speciali, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l’ammontare delle risorse degli enti destinate ad integrare il Fondo;

il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 agosto 2012, n. 193, ha previsto modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

TUTTO CIO’ PREMESSO TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente Convenzione, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “Fondo”: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e integrazioni;
- b) “Sezione speciale Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità”: la sezione alimentata dai contributi versati a favore del Fondo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità che sottoscrive la presente Convenzione;
- c) “Micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI)”: come definite dai criteri indicati nell’allegato 1 al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;
- d) “Imprese femminili”: le PMI di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni, ossia le società cooperative e le società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, le società di capitali le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da donne, nonché le imprese individuali

gestite da donne che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;

- e) *"Start up femminili"*: le PMI aventi i requisiti di cui alla precedente lettera d) che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività da meno di tre anni rispetto alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*, non valutabili dal Gestore del *Fondo* sulla base dei dati contabili relativi agli ultimi due esercizi chiusi, come risultanti dalle ultime due dichiarazioni fiscali presentate dall'impresa;
- f) *"Disposizioni operative del Fondo"*: le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo", adottate dal Comitato di gestione del *Fondo* ai sensi del D.M. 248/1999, articolo 13;
- g) *"Comitato di gestione del Fondo"*: il Comitato di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
- h) *"Gestore del Fondo"*: il Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) composto da MedioCredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria e da Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane in qualità di mandanti;
- i) *"Soggetti richiedenti"*: i soggetti abilitati a richiedere l'intervento del *Fondo* secondo quanto previsto dalle *Disposizioni operative del Fondo*, di cui al D.M. 23 novembre 2012, allegato 1, lettera vv);
- l) per quanto non espressamente definito dal presente articolo si fa rinvio alle definizioni adottate nel D.M. 248/1999 e successive modifiche e integrazioni e nelle *Disposizioni operative del Fondo*.

Art. 3 (Contributi)

1. Nell'ambito del *Fondo* è costituita una *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* con contabilità separata, cui sono destinati i contributi versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità che sottoscrive la presente Convenzione, che saranno utilizzati per interventi a favore di *Imprese femminili*, con sede operativa e/o legale ubicata nel territorio nazionale.

2. I contributi versati per l'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* concorrono a incrementare la dotazione del *Fondo* e sono versati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità secondo le modalità stabilite dall'articolo 4 della presente Convenzione. Nel caso le disponibilità finanziarie della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* risultassero insufficienti alla liquidazione delle relative insolvenze, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico del 26 gennaio 2012, le stesse sono coperte dalla complessiva dotazione del *Fondo*.

3. Il plafond della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* di cui al comma 1 è pari a euro 10 milioni.

Art. 4

(Modalità di contribuzione e versamento)

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità assume l'impegno a versare i contributi di cui al precedente articolo 3 a favore del *Fondo*.

2. I contributi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità sono versati sul conto corrente infruttifero n. 22034 intestato a MedioCredito Centrale S.p.A rubricato "*MEDCEN L. 662/96 – Garanzia PMF*", aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato.

3. L'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* è assicurata solo a seguito del versamento dei contributi di cui all'articolo 3.

4. Al raggiungimento di un importo, per accantonamenti a titolo di coefficiente di rischio per garanzie concesse, per operazioni in sofferenza e per perdite liquidate, pari all'intero ammontare del plafond, il *Gestore del Fondo* interrompe l'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

Art. 5

(Beneficiari e tipologie di intervento)

1. La *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* è finalizzata a interventi del *Fondo* in favore delle *Imprese femminili*, mediante la concessione di agevolazioni nella forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia del Fondo, a copertura di operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa.

2. In favore delle imprese *Start up femminili* è riservata una quota pari al 50 per cento della dotazione della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*. Tale riserva può subire modifiche in aumento o in diminuzione sulla base di opportune valutazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità.

3. Le modifiche di cui al comma 2 sono comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, per il successivo inoltro al *Gestore del Fondo* e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.

Art. 6

(Modalità di accesso)

1. Al fine di promuovere un maggiore accesso al *Fondo* da parte delle *Imprese femminili*, il *Comitato di gestione del Fondo*, nel rispetto di quanto stabilito dalle *Disposizioni operative del Fondo* medesimo, definisce modalità semplificate per la concessione della garanzia in relazione a operazioni finanziarie riferite a *Imprese femminili*.

Art. 7

(Percentuali di copertura della garanzia e utilizzo delle risorse)

1. Alle operazioni ammissibili all'intervento del *Fondo* a valere sulla *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* sono applicate le percentuali di copertura previste dalle vigenti *Disposizioni operative del Fondo*.

2. Le risorse della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* sono impiegate mediante interventi in compartecipazione, con ripartizione della quota di copertura nella misura del 50 per cento, tra le risorse a valere sul *Fondo* e quelle della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

Art. 8

(Attività di monitoraggio della Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità")

1. Il *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, informa con cadenza trimestrale la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità e le altre parti della presente Convenzione dell'andamento della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* mediante la predisposizione di report sull'operatività, contenente dati relativi a finanziamenti, garanzie e sofferenze.

2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il *Comitato di gestione del Fondo*, attraverso il *Gestore del Fondo*, predispone e trasmette alla Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità e alle altre parti della presente Convenzione una relazione sulla complessiva attività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* registrata nell'anno precedente, contenente anche elaborazioni, analisi e studi sull'operatività della Sezione.

3. Il *Gestore del Fondo* informa il *Comitato di gestione del Fondo*, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità e le altre parti della presente Convenzione dell'avvenuto esaurimento delle risorse impegnabili della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità assicura le opportune sinergie e integrazioni dell'operatività della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* con le politiche nazionali in materia di sviluppo dell'imprenditorialità femminile.

Art. 9

(Attività di comunicazione)

1. Il Ministero dello sviluppo economico si impegna affinché sull'home page del sito istituzionale del *Fondo* sia inserita una pagina web dedicata alla *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*.

2. Ogni documentazione relativa alla *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"*, prodotta in forma sia cartacea sia on line, è contrassegnata

dal logo istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità.

Art. 10
(Controlli)

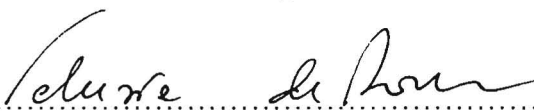
1. Ai sensi del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, del 7 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 maggio 2001, n. 114, il *Gestore del Fondo* effettua verifiche e controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione delle risorse della *Sezione speciale "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità"* per le finalità previste dalla presente Convenzione.

Art. 11
(Efficacia della Convenzione)

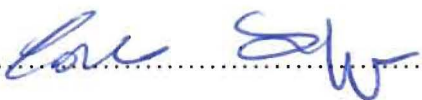
2. La presente Convenzione ha efficacia dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione.

Roma, 14 marzo 2013

per la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari opportunità


.....

per il Ministero dello sviluppo economico


.....

per il Ministero dell'economia e delle finanze


.....